



REP. N.4843/2024 **COMUNE DI ANAGNI**

Provincia di Frosinone

**ADDENDUM AL CONTRATTO REP. N. 4810/2022 DEL 31/03/2022 RELATIVO
AL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA CITTA' DI ANAGNI.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di maggio
nella Residenza Municipale di Anagni.

Innanzi a me dott. Franco Loi, Segretario Comunale, autorizzato
a rogare gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa
ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C) del D.Lgs. 18.8.2000,
n. 267, sono personalmente comparsi:

- da una parte Sig. Fabrizio Mancini, Comandante della polizia
Locale e Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico Locale,
nato a Morolo (FR) il 04/08/1964, il quale agisce in nome e per
conto ed interesse del **Comune di Anagni** - codice fiscale
00104250600, che di seguito verrà denominato per brevità
"Comune".

- dall'altra parte il Sig. Corsi Rolando nato a Sgurgola (FR)
il 6.10.1936, in qualità di socio Amministratore e procuratore
speciale (giusta procura n. 80291 del 09.03.2016 a rogito del
Dott. Massimo Recchi Notaio in Roma) della "**Autolinee Corsi e
Pampanelli Snc**" codice fiscale e n. di iscrizione alla Camera
di commercio di Frosinone: **00117970608** - REA: 46954/1996, con
sede legale in Sgurgola (Fr), Corso della Repubblica n. 21, qui

di seguito denominata anche "Società".

Le costituite parti, della cui identità personale e dichiarate funzioni sono certo, mi chiedono di far constare quanto segue per pubblico contratto.

PREMESSO

Che con contratto Rep. n. 4794/2019 del 28/11/2019, sono stati disciplinati i rapporti giuridici tra le parti, fino al 02/12/2021;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 21/11/2019, è stato stabilito di prorogare l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Anagni dal 03/12/2019 al 02/12/2021, come riconosciuto e regolamentato dall'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento comunitario n. 1370/2007;

che con contratto Rep. n. 4810/2022 del 31/03/2022, sono stati disciplinati i rapporti giuridici tra le parti, fino al 31/12/2022;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 338 del 15/12/2022, è stato stabilito di prorogare l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Anagni dal 31/12/2022 al 30/06/2023;

che successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 30/06/2023, è stato stabilito di prorogare l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Anagni dal 01/07/2023 al 31/12/2023 come riconosciuto e regolamentato dall'art. 5 del Regolamento comunitario n. 1370/2007;

che con delibera di Giunta Comunale n. 343 del 30/11/2023 si è prorogato l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Anagni dal 01/01/2024 al 31/12/2024; che la Società a garanzia degli impegni da assumere per la presente proroga (Anno 2024), ha costituito cauzione definitiva a mezzo di polizza fidejussoria n. 408080556, rilasciata dalla AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia 005838 Roma Quirinale; che il Sig. Mancini Fabrizio, ai sensi dell'art. 14 del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 e da me Segretario Comunale reso edotto sulle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 76, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del citato D.P.R. 445/2000, di non aver stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente con la Ditta contraente.

Tutto ciò premesso e nell'intesa che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto e durata del contratto

Il Sig. Fabrizio Mancini in nome e per conto dell'amministrazione che rappresenta, in esecuzione della richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 343 del 30/11/2023, proroga alla Società che tramite il suo rappresentante accetta, la gestione del Servizio Trasporto Pubblico Locale fino al 31.12.2024, agli

stessi patti e condizioni contenuti nel contratto Rep. n. 4810/2022;

Articolo 2. Corrispettivo

Il Comune corrisponde all'Impresa Affidataria l'intero importo annuo assegnato per l'annualità 2024 dalla Regione Lazio al Comune di Anagni, pari a € 795.235,05 più € 79.523,50 quale IVA al 10%, per un totale complessivo annuo di € 874.758,55.

Il corrispettivo annuo di cui al precedente comma sarà erogato secondo i criteri e modalità disposte dalla Regione Lazio e sarà dalla stessa versato direttamente al Comune che provvederà alla liquidazione in favore dell'Impresa Affidataria entro 10 giorni dall'effettivo ricevimento del corrispettivo regionale previa acquisizione della fattura, della documentazione di regolarità contributiva, nonché dei rendiconti delle percorrenze effettuate presentati dall'Impresa Affidataria.

Ogni altra eventuale provvidenza, riferita al TPL, relativa a provvedimenti regionali o statali, sarà, per quanto di competenza, trasferita direttamente all'Impresa Affidataria.

Competono all'Impresa affidataria i contributi riconosciuti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti Locali a fronte dello svolgimento del servizio, ivi compresi quelli liquidati in relazione all'applicazione del CCNL autoferrotramvieri o altri accordi regionali. Spettano, altresì, all'Impresa affidataria gli adeguamenti del corrispettivo che saranno riconosciuti sulla base delle normative di settore.

Articolo 3. Controversie

Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Comune e Società in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente addendum, la Società non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Frosinone, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

Articolo 4. spese

Poiché il presente contratto è soggetto ad I.V.A. le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 8 della Legge 07 dicembre 1999 n. 472. Il presente contratto è esente dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 08 giugno 1962 n. 604.

Tutte le spese inerenti al presente addendum e per tutta la durata contrattuale sono a carico della Ditta appaltatrice senza diritto alcuno di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Articolo 5. rinvio

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto

viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici, così come stabilito dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su 5 (cinque) pagine a video e la presente sin qui.

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

IL COMUNE DI ANAGNI

Fabrizio Mancini

PER LA DITTA APPALTATRICE

Rolando Corsi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Loi

Io sottoscritto Segretario comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Franco Loi